

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**Doc. LII-bis**  
**n. 27**

## RELAZIONE

### SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA POLITICA FISCALE

(Anno 2007)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato  
dall'articolo 94, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*


**Presentata dal Garante del contribuente per la regione  
LOMBARDIA**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 2008**  
—————



**RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 94 COMMA 8 DELLA LEGGE 27.12.2002 N. 289  
SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO DEL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER  
LA REGIONE LOMBARDIA NELL'ANNO 2007 CHE RICOMPRENDE LA RELAZIONE  
DEL SECONDO SEMESTRE DELLO STESSO ANNO (COMMA 12 DELL'ART. 13  
DELLA L. 212/2000)**

**Assetto dell'Ufficio**



L'assetto dell'Ufficio, con le ricadute sulla funzionalità, ha formato oggetto delle precedenti relazioni ed in particolare nell'ultima relazione depositata il 24.7.2007.

In tale relazione, sviluppando un pensiero presente sin dai primi anni di istituzione dell'organo, è stato posto in evidenza che l'autonomia organizzativa, l'elemento più prezioso che insieme alla terzietà caratterizza l'istituto disegnato dall'art. 13 della L. 212/2000, non ha avuto modo di dispiegarsi compiutamente in ragione della mancata assegnazione di risorse adeguate e certe, in termini di persone e di mezzi.

Non si vuol dire con questo, come è stato posto in evidenza nei citati scritti, che la competente Direzione Regionale non abbia risposto alle richieste di servizi secondo la previsione del comma 5 della legge, ma piuttosto che l'insufficienza della normativa primaria relativa alle risorse calibrate per l'area alla quale è stato disegnato l'organo di garanzia (titolo del bilancio, organico rispondente alla estensione territoriale al numero degli abitanti ed alle caratteristiche dei soggetti destinatari degli obblighi tributari), non è stata colmata con una normazione secondaria tale da permettere un disegno di programmi di intervento non assillati dalle urgenze giornaliere.

È appena il caso di sottolineare infatti che, potendo stabilmente contare in termini certi solo su una-due unità di segreteria (è questo il numero che è stato registrato nell'ultimo trimestre del 2007), è stato inevitabile per il Garante concentrare l'attenzione sull'aspetto informativo legato alle istanze e segnalazioni dirette dei contribuenti, rinunciando a programmare l'attività di controllo e di iniziativa più ampie prefigurate dai commi 7 e 8 della L. 212/2000.

Tale scelta necessitata non ha inciso significativamente sull'area informativa che, anche in considerazione del modulo organizzativo "leggero" adottato, ha permesso di rispettare la rapidità delle risposte in tempi estremamente contenuti e solitamente non eccedenti per la prima risposta in circa 10 giorni.

Va infine precisato che in alcuni casi ci si è mossi da una specifica doglianza del contribuente a proposito della insufficiente risposta degli Uffici Locali alle richieste di informazioni, per allargare il discorso agli schemi comunicazionali organizzati dall'Ufficio Locale coinvolto, così raggiungendo indirettamente il controllo dell'area e

gli scopi ai quali fanno riferimento i poteri-doveri di iniziativa di cui ai commi 7 e 8 della legge istitutiva.

È doveroso rimarcare che anche nell'anno 2007 si è potuto contare sulla fattiva collaborazione dei diversi settori della Direzione Regionale e della generalità degli Uffici Locali, con la conseguenza di assorbire in parte gli effetti negativi legati alla povertà delle risorse. Pur mantenendo cioè intatta validità i rilievi posti in evidenza, da ultimo nella relazione del primo semestre 2007, la disponibilità della Direzione dei "Servizi al Contribuente" della DRL ha permesso di superare in modo piano e senza formalismi non poche difficoltà legate a incomplete e talvolta confuse istanze dei contribuenti, offrendo le informazioni di contesto necessarie ad agevolarne la lettura.

Non va sottaciuto infatti che, con la diffusione della posta elettronica e con il moltiplicarsi di scritti redatti direttamente dal contribuente senza l'assistenza di tecnici (missive alle quali si risponde sempre dopo aver chiesto chiarimenti), si sono moltiplicati i casi nei quali la collaborazione offerta dai Servizi al Contribuente e dalle Direzioni Locali diviene prezioso e permette di avviare un efficace colloquio evitando richieste interlocutorie rivolte al contribuente.

Non meno importante è la collaborazione talvolta dialettica, non sempre fruttuosa, che è stata offerta nella fase successiva allorché sono state richieste informazioni e determinazioni relative al merito delle richieste formulate dai contribuenti oggetto dell'iniziativa del Garante.

Anche in casi delicati nei quali è stato registrato un dissenso nella interpretazione di fatti rilevanti ai fini della determinazione "dell'an e del quantum" dell'obbligo tributario, non è stata fatta mancare una collaborazione informativa leale e completa, talvolta accompagnata da relazioni articolate e pregevoli.

Per raggiungere questo risultato al quale da opposti versanti hanno prestato la massima attenzione Garante e Direzioni Locali, consapevoli della delicatezza dei rispettivi ruoli e della linea di confine fra giurisdizione di persuasione e responsabilità gestorie degli obblighi tributari, hanno contribuito due fattori che hanno giocato e giocano positivamente sulla crescita culturale dell'Amministrazione nei rapporti non sempre agevoli con i contribuenti.

- L'iniziativa della Direzione Regionale che da diversi anni ha rappresentato l'esigenza per i diversi Uffici Locali di trasmettere direttamente anche alla stessa Direzione Regionale le relazioni più complesse o comunque inglobanti questioni di principio, oggetto delle richieste del Garante, suscettibili di attivare iniziative ex comma 6 dell'art. 13, o comunque idonee a contribuire a quella comune crescita culturale dei diversi settori; secondo la logica che prevede l'inserimento del Garante nel circuito didascalico, obiettivo non secondario dello Statuto emanato con la Legge 212/2000.
- La determinazione adottata dal Garante della Lombardia, sin dalla sua istituzione, di non trasmettere in alcun caso le relazioni dei singoli Uffici Locali al contribuente, se questo non è avvenuto per iniziativa dello stesso ufficio

emittente, senza per questo incidere sul diritto dell'istante ad una piena e trasparente informazione.

Il che ha evitato, da un lato di trasferire non necessarie rugosità di linguaggio, dall'altro di non formalizzare oltre il necessario le risposte degli Uffici. Il tutto nel rispetto di una completa trasparenza.

Queste considerazioni non devono far pensare a risultati positivi acquisiti e soprattutto definitivamente acquisiti.

Le aree di criticità non mancano e sono significativamente importanti.

Un costante impegno da parte di tutti, rinnovato ogni giorno, rappresenta la condizione indispensabile per garantire operatività al circuito informativo, rispettando le esigenze di necessaria rapidità della risposta dovuta al contribuente.

Anche ritardi legati a fattori temporanei incidenti sulla disponibilità di risorse possono determinare interruzioni del circuito, facendo cadere la possibilità di poter intervenire in tempi ragionevolmente brevi, secondo quella rapidità che rappresenta il fulcro del sistema adottato.

Sotto altro profilo non va sottaciuto che difetta ancora una sufficiente omogeneità del livello delle risposte dell'Amministrazione e del rispetto dei tempi.

A fronte di risposte articolate ed in più casi pregevoli dell'Amministrazione che illuminano sul contesto e che contribuiscono a mettere ordine su dati rappresentati talvolta in modo disarticolato dal contribuente, in non pochi casi alcuni Uffici Locali adottano motivazioni apodittiche, non giustificate come dovrebbe essere da evidenza, che inducono ad ulteriori chiarimenti, ovvero motivazioni per "relationem" su atti non portati a conoscenza del Garante.

I tempi di risposta previsti dal comma 6 dell'art. 13 rimangono in più occasioni largamente inosservati, soprattutto dagli Uffici periferici e in alcune aree della stessa Amministrazione centrale, anche al di fuori della questione rimborsi che rappresenta sempre il punto dolente, anche dopo le ultime iniziative che hanno alleggerito vecchie pendenze.

Permangono altresì, sempre in tema di risposte alle richieste di chiarimenti, anche specifiche discrasie accentuatesi con la diffusione della posta elettronica.

In non pochi casi la risposta, che è un atto con valenza formale quale che sia il mezzo adottato, è sottoscritta dall'impiegato addetto alla funzione operativa e non - come dovrebbe essere - del titolare abilitato a spendere il nome dell'Ufficio.

Una direttiva che mettesse in ordine il sistema comunicazionale sarebbe pertanto auspicabile ed eviterebbe richieste ed istanze interlocutorie che appesantiscono senza necessità il circuito.

Del pari sussiste tuttora una notevole disomogeneità nelle scelte degli Uffici che in alcuni casi trasmettono le risposte anche ai contribuenti (talvolta questo è molto utile quando si riportano pluralità di dati o testi articolati), in altri casi, limitano giustamente la comunicazione al Garante.

Anche su questo tema non sarebbe improprio dettare delle regole di massima per orientare la discrezionalità degli Uffici emittenti.

Un discorso a parte merita l'accoglimento o il diniego dell'autotutela prevista dalla Legge 656 del 30.11.1994 e Regolamento di attuazione D.M. 11.2.1997 n. 37.

Pur riconosciuto - e non potrebbe essere diversamente stante il contenuto della normativa - che l'esercizio del potere di annullamento è orientato a soddisfare l'interesse primario dell'Amministrazione e che la legge non prevede notifiche specifiche per il caso di diniego, non può non condividersi la scelta ormai generalizzata di una comunicazione al contribuente dei provvedimenti di diniego (Sentenza Corte di Cassazione n. 16776 del 10.8.2005).

Se questa esigenza è sentita non sarebbe improprio una direttiva che, muovendo dal livello locale, detti delle regole agli Uffici anche per quanto attiene le modalità comunicazionali, così realizzando una aspettativa dei contribuenti sempre più sentita.

### **Poteri attribuiti al Garante**

Nelle relazioni degli anni decorsi è stato dato ampio spazio alla questione, sollevata in molte sedi, dell'ampliamento dei poteri del Garante.

In tali relazioni è stato segnalato che, anche al di fuori dell'attribuzione di poteri sostitutivi, pur limitati ad aree determinate, il che finirebbe per incidere sulla terzietà e sulla autonomia (pag. 5 della relazione del luglio 2007), sarebbe certamente possibile utilizzare l'autorevolezza conquistata dall'organo di garanzia in questi anni, attribuendogli qualche ulteriore compito.

- Potrebbe essere aumentata come già segnalato, la rigidità dei termini di risposta alle richieste di informazioni e di chiarimenti, prevedendo un intervento della Direzione Regionale nei casi di non motivato ritardo nella risposta oltre i 30 giorni (comma 6 dell'art. 13).
- Potrebbe essere attribuito un ruolo al Garante nel meccanismo del conto sospeso, ipotizzando in ipotesi che tale Collegio sia chiamato ad esprimere un parere di merito.
- Infine potrebbe essere riconosciuto, senza per altro trasferire all'organo di garanzia l'intera materia del giudizio di ottemperanza (art. 70 D.Lgs. 546/92), un ruolo specifico nei casi di giudicato formale suscettibile di esecuzione forzata.
- L'esperienza in questione degli Uffici del Garante in tema di potere di raccomandazione e di istanza, che ha dimostrato come la pura e semplice attribuzione di poteri non sia la sola via percorribile, potrebbe essere utilmente messa a frutto per disegnare un più preciso ruolo dell'organo di garanzia deputato ad affiancare il potere giurisdizionale affidato alle Commissioni Tributarie.

### **Rimborsi di imposta**

È stata già registrata nella relazione del primo semestre una apprezzabile e costante diminuzione delle istanze relative ai rimborsi d'imposta pur se permangono situazioni e anomalie particolari alle quali non è agevole dare risposte appaganti.

Certamente al contenimento numerico delle richieste di intervento ha contribuito la cesura fra la fase di "lavorazione" delle pratiche da parte degli Uffici locali e le determinazioni sulle erogazioni adottate in sede centrale, ma sembrano innegabili anche per il secondo semestre del 2007 gli effetti positivi legati all'implementazione delle linee di rimborso che hanno inciso sui debiti dell'Amministrazione per modesti importi.

La scelta del Garante lombardo, di precisare al contribuente in occasione di ogni istanza, che solo per la fase di convalida di competenza degli Uffici locali può essere prospettata la responsabilità di tali Uffici, si è rilevata opportuna, sia sotto il profilo della migliorata trasparenza, sia sul piano di recupero di un accettabile rapporto fiduciario fra contribuente e singole aree della struttura amministrativa.

#### Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Nell'ambito di una riduzione progressiva del numero delle doglianze in materia proseguita nel secondo semestre del 2007, va segnalato che le istanze presentate non concernono in generale il mancato rispetto del termine di permanenza nella sede del contribuente (comma 5 dell'art. 12 della L. 212/2000), ma specifiche modalità di accesso e di esecuzione: orari, costi per la formazione di copie, disponibilità di strumenti informatici da parte dei verificatori, tutela della privacy per soggetti non direttamente coinvolti nella verifica. Caratteri e tipologie delle doglianze che mettono in evidenza il superamento della fase di maggiore criticità nell'applicazione dei principi fissati dall'art. 12 dello Statuto e la accentuata sensibilità del contribuente per la corretta utilizzazione dello strumento dell'attività prodromica dell'accertamento da sempre considerata come una pesante intrusione nella vita dell'Impresa.

#### Tributi locali

Anche nel periodo considerato dalla presente relazione, ha perduto consistenza l'interrogativo d'ordine sistematico circa l'estensione ai tributi locali della competenza del Garante.

Gli Enti locali e specificamente quelli che hanno adottato uno statuto in materia fiscale e nominato "un Difensore Civico" con funzioni analoghe a quelle dell'organo di garanzia previsto dall'art. 13 dello Statuto, non hanno mosso rilievi di sorta in ordine alle funzioni di questo ed hanno risposto alle richieste di informazioni, talvolta instaurando un efficace colloquio.

Conservano per altro intatta validità le considerazioni di ordine sistematico sviluppate nelle precedenti relazioni e da ultimo nella relazione del primo semestre del 2007.

Nell'area lombarda le doglianze relative all'applicazione della TARSU si sono concentrate sulle discrasie fra i parametri di calcolo dei tributi compresi sulla stessa area geografica, soprattutto per quanto attiene il trattamento dei non residenti.

Non sono state invece formulate denunce per quanto attiene le modalità di raccolta e la gestione della fase di accumulazione e sistemazione dei rifiuti.

Tali considerazioni non possono essere interpretate in chiave eccessivamente ottimistica, in quanto la carenza di denunce non significa che tutto procede come la legge prevede giacchè, per come è stato precisato nella premessa relativa all'assetto dell'Ufficio, la carenza di risorse non ha permesso di utilizzare compiutamente le funzioni previste dai commi 7 e 8 dello Statuto.

#### **PRATICHE SIGNIFICATIVE TRATTATE DALL'UFFICIO DEL GARANTE NELL'ANNO 2007**

- 1) **PRATICA PROT. N. 320/07 - In ordine alla applicazione del comma 345 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007 (55% di detrazione per le spese relative a interventi su edifici esistenti) è stato chiesto alla Direzione Regionale se sono state impartite disposizioni specifiche agli Uffici locali, facendo presente che il problema coinvolge una pluralità di contribuenti ed incide sul diritto soggettivo attribuito, a questi, dalla norma citata.**
  
- 2) **PRATICA PROT N. 377/07 - In relazione a quanto segnalato da alcuni contribuenti circa la sottoscrizione degli avvisi di accertamento (in alcuni Uffici locali vengono sottoscritti solo dal Dirigente, mentre in altri vengono sottoscritti sia dal Dirigente che dal funzionario responsabile del procedimento) è stata interessata la Direzione Regionale per conoscere eventuali disposizioni impartite in proposito.**

La D.R.L. ha precisato che l'apparente discrasia denunciata è frutto di equivoco: si confonde la figura del responsabile del procedimento richiamata dalla Legge 241/90, modificata da ultimo nel 2005, con quella del funzionario che predispose il provvedimento in base alle competenze assegnate in coerenza con l'organizzazione interna dell'Ufficio.

Nello specifico la competenza a sottoscrivere l'atto è disposta dall'art. 42 del D.P.R. 600/7973, e fa capo al Dirigente dell'Ufficio, salvo sua delega ad altro



funzionario. Tale delega, qualora concessa potrebbe essere conosciuta da qualunque soggetto interessato che ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90.

- 3) **PRATICA PROT N. 800/07** - Sulla base di quanto denunciato da numerosi contribuenti circa il contrasto dell'art. 10 legge 289/2002 (condono) che proroga di due anni i termini per l'accertamento, con il disposto dell'art. 3 comma 3 Legge 212/2000 (... "i termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti d'imposta non possono essere prorogati."), è stata interessata la Direzione Regionale Entrate. La D.R.L., con determinazione di portata generale, ha informato che l'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 della Legge 212/2000, si richiama in proposito all'art. 10 della Legge 289/2000 (modificato dall'art. 5 del D.L. 24/12/2002, n. 282), che ha prorogato di due anni i termini previsti per l'accertamento, dall'art. 43 del DPR 600/73, utilizzando la formula "in deroga alle disposizione dell'art. 3 c. 3 della Legge 212/2000".

Si auspica, incoerenza con quanto richiesto da altri Garanti (ad esempio relazione annuale del Garante della Regione Marche), che Governo e Amministrazione si conformino al rigoroso rispetto dello Statuto.

- 4) **PRATICA PROT. N. 986/07** - In merito alla mancata comunicazione da parte di alcuni Uffici del diniego di annullamento in autotutela è stato chiesto alla Direzione Regionale se abbia impartito disposizioni al riguardo agli uffici dipendenti.

Sul punto risulta che, in alcune sedi, le Direzioni Regionali (circolare n. 195 dell'8/7/1997 dell'Ufficio per la Provincia Autonoma di Trento) hanno ritenuto doveroso, allo scopo di assicurare trasparenza e correttezza nei rapporti con i contribuenti, predisporre una notifica agli istanti.

Si è in attesa di risposta dalla citata D.R.L.

- 5) **PRATICA PROT. N. 1256/07** - In una verifica della Guardia di Finanza pervenuta alla formazione del verbale finale di constatazione sono stati richiesti chiarimenti al Comando precedente sulle ragioni della dilatazione dei tempi di svolgimento (art. 12 della L. 212/2000). Dalla relazione del Comando è

**stato verificato che tale situazione si collega alle limitate dotazioni di mezzi e di personale della squadra degli operatori.**

- 6) PRATICA PROT. N. 1659/07 - è stato chiesto l'intervento del Garante in relazione a: 1) diniego dell'istanza di definizione ex art. 16 della L. 289/2002 (condono) presentata da una società. 2) invio generalizzato di comunicazioni prive di data suscettibili di ingenerare improprie letture.**

**Per quanto riguarda il 1° punto, l'Ufficio locale, seguendo le direttive della C.M. n. 12/E del 21.12.2003, ha confermato la propria determinazione relativa alla inammissibilità dell'istanza ex art. 16, trattandosi di lite non definibile con il condono (si tratta di "avviso di liquidazione" e non di rettifica). Il provvedimento di diniego è stato impugnato con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo ha respinto. La sentenza è stata appellata davanti alla C.T.R.; l'appello è tuttora pendente.**

**Il Garante ha ritenuto non sussistere spazi per una iniziativa ex art. 13 della L. 212/2000, non potendosi sostituire al Giudice tributario o ignorare gli esiti dei procedimenti.**

**Il 2° punto contenuto nell'istanza al Garante riguarda invece la responsabilità del funzionario e dell'Amministrazione per l'invio di una lettera senza data con la quale si invitava il contribuente alla definizione della lite pendente, ex art. 16 Legge 289/2002, in ordine alla quale solo il danneggiato può esperire una azione di responsabilità davanti al Giudice ordinario. La situazione rappresentata, che coinvolge una pluralità di contribuenti sollecita l'attenzione su documenti dell'Amministrazione che per il loro contenuto o la mancanza di riferimenti nominativi consentono improprie letture e sono oggettivamente idonei a disorientare i contribuenti.**

- 7) PRATICA PROT. N. 1409/07 - Un Ufficio locale ha negato l'autotutela, per aver il contribuente utilizzato un credito di imposta senza avere compilato il quadro RU. Nella fattispecie l'ufficio ha ritenuto di essere vincolato, anche ai fini dell'autotutela, dalla nota del 30.11.2006 prot. 82330 della Direzione Regionale della Lombardia che così recita: " qualora la norma istitutiva del credito di imposta preveda che lo stesso debba essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi; l'Ufficio dovrà astenersi**

dall'operare interventi". Si ritiene cioè che anche l'omessa compilazione del quadro RU determini una irreversibile decadenza precludendo qualsiasi successivo intervento integrativo.

Sull'istanza prodotta al Garante è stata interessata la Direzione Regionale, la quale ha rappresentato che nell'anno di riferimento il dovere di collaborazione tra fisco e contribuente è stato concretamente realizzato, fornendo a quest'ultimo le istruzioni specifiche relative alla compilazione del quadro RU riportando, una per una le varie ipotesi normative di crediti e benefici che devono trovare applicazione e quindi esplicitando i casi in cui la mancata compilazione comporta la decadenza ex art. 11 della Legge 449 del 27.11.1997 e art. 11 della Legge 317 del 5.11. 1991.

- 8) PRATICA PROT. N. 2070/07 - In relazione all'istanza di interpello presentata da un contribuente, la Direzione Regionale Entrate Lombardia ha espresso parere che il contribuente istante non abbia diritto a beneficiare della detrazione di cui all'art. 15, c. 1 lett. b) del TUIR, in luogo della moglie, unica proprietaria dell'immobile ed intestataria del relativo contratto di mutuo ipotecario, a nulla rilevando essere quest'ultima fiscalmente a suo carico.

Con successiva istanza il contribuente ha chiesto l'intervento del Garante, ai sensi dell'art. 13 Legge 212/2000.

Sulla questione il Garante ha ritenuto sussistere la mancanza di spazi per una sua iniziativa; giacchè l'Amministrazione, nei termini di legge (120 giorni) si è pronunciata sul punto ed allo stato, solo il giudice tributario può pronunciarsi definitivamente in sede contenziosa.

- 9) PRATICA PROT. N. 2088/07 - un contribuente, interpretando una esigenza di chiarezza di una pluralità di interessati, ha rappresentato al Garante una perplessità nell'interpretare le istruzioni inserite nel Mod. 730 per quanto riguarda le "erogazioni liberali alle ONLUS", in quanto tali istruzioni non registrano i soggetti legittimati a beneficiare del trattamento fiscale.

In relazione a tali problematiche il Collegio ha interessato la Direzione Regionale per conoscere se siano state adottate determinazioni dell'Amministrazione per offrire, alla generalità dei contribuenti opportuni ausilli per evitare improprie destinazioni. Non è sufficiente infatti che

**l'Amministrazione ex post consenta comunque al contribuente detrazione dell'imposta solo quando la designazione riguardi soggetti possibili destinatari delle erogazioni.**

**10) PRATICA PROT. N. 2125/07 - Nel procedimento aperto a seguito dell'istanza di uno dei professionisti dello Studio Associato sottoposto a verifica, si è precisato che gli aspetti relativi all'indagine penale sono estranei al controllo del Garante e sono stati richiesti chiarimenti ulteriori al Comando Polizia Tributaria per quanto attiene la conclusione della verifica.**

**11) PRATICA PROT. N. 22892/07 - Alcuni contribuenti hanno denunciato al Garante la discrasia fra le diverse sedi della Regione circa l'applicazione della marca da bollo di € 14,62 sulle deleghe conferite ai professionisti per le comunicazioni di irregolarità a seguito dei controlli ex art. 36 bis e 36 ter del DPR 600/73.**

**Il Garante ha interessato la Direzione Regionale, la quale, per superare le discrasie denunciate, ha emanato apposita circolare (prot. 97119) trasmessa a tutti gli Uffici locali.**

**Con tale circolare la Direzione Regionale, dopo l'esposizione dei dati normativi, ha precisato che: "qualora il contribuente preferisca rivolgersi ad un professionista, questi ha, nei confronti degli Uffici, il solo onere di farsi identificare come persona inviata dal destinatario della comunicazione, esibendo una delega, corredata della fotocopia del documento di identità del delegante, come avviene per altri servizi forniti dall'Agenzia (come ad esempio il rilascio dei codici fiscali e delle partite IVA) secondo le disposizioni fissate dalle singole procedure operative del Sistema di Gestione della Qualità".**

***Il protocollo del primo semestre 2007 (gennaio-giugno) registra i numeri che seguono secondo le tipologie indicate:***

<b><i>Accertamenti</i></b>	<b><i>40</i></b>
<b><i>Autotutela</i></b>	<b><i>162</i></b>
<b><i>Cartelle esattoriali</i></b>	<b><i>69</i></b>
<b><i>ICI</i></b>	<b><i>21</i></b>
<b><i>Imposta di bollo</i></b>	<b><i>6</i></b>

<i>Rimborsi II.DD.</i>	<b>157</b>
<i>Rimborsi IVA</i>	<b>11</b>
<i>Rimborsi vari</i>	<b>91</b>
<i>Tarsu</i>	<b>16</b>
<i>Parere irregolare funzionamento Uffici</i>	<b>16</b>
<i>Istanze varie, quesiti, informazioni, trasmissioni per competenza</i>	<b>669</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1258</b>

*Il protocollo del secondo semestre 2007 (luglio-dicembre) registra i numeri che seguono secondo le tipologie indicate:*

<i>Accertamenti</i>	<b>16</b>
<i>Autotutela</i>	<b>145</b>
<i>Cartelle esattoriali</i>	<b>41</b>
<i>ICI</i>	<b>23</b>
<i>Imposte di Bollo</i>	<b>4</b>
<i>Rimborsi II.DD.</i>	<b>153</b>
<i>Rimborsi IVA</i>	<b>40</b>
<i>Rimborsi vari</i>	<b>112</b>
<i>Tarsu</i>	<b>7</b>
<i>Parere irregolare funzionamento Uffici</i>	<b>22</b>
<i>Istanze varie, quesiti, informazioni, trasmissioni per competenza</i>	<b>485</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1048</b>

*La presente relazione è stata approvata dal Collegio del Garante con verbale in data 22 gennaio 2007.*

*Il Presidente  
dell'Ufficio del Garante del Contribuente  
(Dott. Umberto Loi)*







